



COMUNE DI RIVAROSSA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Unione Collinare Canavesana

Ord. n. 19/2018

IL SINDACO

VISTO:

- l'art.54 del D.Lvo n.267/200;
- l'art.1 del D.M. Ministero dell'Interno 5/08/2008 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";
- l'art.57 del R.D. 18/06/1931 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza";
- gli artt. 650 (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), 703 (accensioni ed esplosioni pericolose) e 544 (maltrattamento degli animali) del Codice Penale;
- le istanze negli anni della Federazione Italiana Sport Cinofili;

CONSIDERATO:

- che in occasione delle festività di fine anno, e in generale di ogni festività importante, è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi e botti di vario genere che molto spesso sono *messi abusivamente in commercio, senza i previsti controlli di sicurezza e che quindi possono e creano infortuni anche di grave entità alle persone (in particolare ai bambini)*, che per imprudenza o imperizia, utilizzano i predetti prodotti;
- le serie conseguenze negative che i petardi possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, poiché il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva) li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali;
- che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 3/03/1979;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale, con incendi boschivi o danni alla vegetazione in ambito urbano;
- che le detonazioni producono un evidente aumento di polveri sottili, creando quindi inquinamento atmosferico;

RITENUTO necessario impedire l'uso e la vendita illegale di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere, al fine di garantire la sicurezza. L'incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere animale e la protezione dell'ambiente e del patrimonio pubblico;

ORDINA

il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, **dal 22 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019**, di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari, fatte salve le manifestazioni pubbliche debitamente autorizzate.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione ai sensi dell'art.7 del D.Lvo n.267/2000, di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (pagamento in forma ridotta di € 50,00 ai sensi della Legge n.689/81.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di dare esecuzione alla presente Ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

La presente revoca ogni atto connesso precedente.

Della residenza Municipale addì 14/12/2018



IL SINDACO
Enrico VALLINO

Enrico Vallino

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Rivarossa

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana, via G.Falcone 7 – Front , tel.0119251510. Orari: MAR 15,30/17,30; GIO 8,30/11,00; SAB 8,30/12,00;

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è l'Isp. P.L. Moreno Pomaro.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.
